

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 03 **del mese di** settembre
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Rabboni Tiberio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE.

Cod.documento GPG/2012/874

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/874

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Norme in materia ambientale* e, in particolare, la Parte IV del decreto;
- il decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale";
- il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e, in particolare, l'art. 28 recante "Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo;
- la legge regionale 12 dicembre 2011, n.19 e, in particolare, l'art. 13;

Preso atto che:

- diversi aspetti legati alla gestione dei rifiuti necessitano di alcuni chiarimenti al fine di garantire certezze operative alle imprese agricole;

Ravvisata:

- la necessità di realizzare un circuito di gestione dei rifiuti speciali non assimilati di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, assicurando la completa tracciabilità dei rifiuti, aumentando l'efficacia della gestione e dei controlli e semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli;

Considerato:

- che il D.Lgs. n. 152/2006 nel prevedere determinati strumenti per il controllo dei rifiuti, comporta una serie notevole di adempimenti amministrativi ed oneri burocratici, di difficile applicazione soprattutto per le imprese di piccole-medie dimensioni e che producono modeste quantità di rifiuti;

Ritenuto opportuno fornire una serie di primi indirizzi per la corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese agricole al fine di uniformare i comportamenti dei produttori e l'azione amministrativa su tutto il territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatoria e dell'Assessore all'Ambiente, Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di approvare i criteri recanti "Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni agricole" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
3. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni agricole

MODALITÀ PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE AGRICOLA NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei rifiuti di origine agricola può essere svolta secondo le seguenti modalità:

1. **raccolta a domicilio** presso gli utenti (**sistema porta a porta**) effettuata da un trasportatore regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In questo caso il produttore si avvale direttamente di un trasportatore che può essere costituito da un soggetto privato oppure dall'Azienda che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani (in questo caso, trattandosi di rifiuti speciali – tale Azienda effettua il servizio a titolo professionale e in regime di libero mercato come qualsiasi altro soggetto regolarmente abilitato);
2. **raccolta con mezzo mobile (ecomozzo)**, regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo un calendario predefinito dai soggetti gestori del servizio;
3. **conferimento dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio**

Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 5/2012 tale movimentazione dei rifiuti, anche se viene effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata come trasporto di rifiuti soltanto nel caso in cui sia finalizzata al raggiungimento del sito in disponibilità della cooperativa agricola di cui è socio. Tale sito deve avere la finalità di deposito temporaneo.

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti, al momento del conferimento dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo al sito di deposito temporaneo la cooperativa rilascia un "documento di conferimento" (recante generalità del produttore, provenienza, quantità e tipologia dei rifiuti conferiti, ecc)

Il deposito temporaneo deve, in ogni caso, rispettare tutti i requisiti previsti dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n.152/06.

Poiché tale movimentazione non è considerata trasporto, per l'imprenditore agricolo non è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali né l'utilizzo del Formulario di Identificazione (FIR) di cui all'art.193 del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi – allo stato attuale – la normativa prevede come necessari l'iscrizione al SISTRI (possibile soltanto nel momento in cui tale sistema veda un'effettiva operatività che è attualmente è sospesa) o la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

4. **movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola**

Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 5/2012 tale movimentazione dei rifiuti, anche se viene effettuata percorrendo la pubblica via non è considerato trasporto soltanto se è finalizzato al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza tra i fondi non è superiore a 10 km. Dal deposito temporaneo fino all'impianto autorizzato ai fini del corretto recupero o smaltimento, il trasporto dei rifiuti può essere effettuato direttamente dall'imprenditore agricolo (il produttore), previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali oppure avvalendosi di un trasportatore regolarmente iscritto al predetto Albo (come nel caso 1).

5. avvalimento ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 19/2011

I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole o dei Consorzi fitosanitari provinciali per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico

L'istituto dell'avvalimento è quello previsto e regolamentato dalla vigente normativa.

In questo caso l'imprenditore agricolo mette a disposizione il proprio mezzo (anche più di uno) a favore del gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che lo utilizza (mediante la propria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) al fine del trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali conferiti.

In questa fattispecie, la convenzione che regola i rapporti fra i vari soggetti deve indicare puntualmente il numero, le caratteristiche e le targhe dei mezzi messi a disposizione dagli imprenditori agricoli, la tipologia dei rifiuti raccolti, l'eventuale calendarizzazione del servizio e ogni altro dettaglio operativo.

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

BONIFICA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PRODOTTI FITOSANITARI

I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art. 2 della decisione succitata.

Ai fini sopraindicati, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure di seguito descritte.

Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:

a) lavaggio manuale: si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, in quanto produttori, hanno l'obbligo e la responsabilità di classificare i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari. Per poter classificare tali rifiuti come speciali non pericolosi devono sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità precedentemente descritte. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto dalla presente procedura di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia è vietato lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/874

data 12/06/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/874

data 12/06/2012

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'